CSR CAMPANIA 2023-2027

NEWSLETTER APPALTI

N.04 - 2026
NOVEMBRE

a cura dell'ADG FEASR
Regione Campania

PIANO STRATEGICO DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Finanziato dall'Unione europea

REGIONE CAMPANIA

CSR CAMPANIA 2023-2027

in collaborazione con
Sviluppo Campania

PNA, Strategia 2026-2028 per la prevenzione della corruzione: monitoraggio dello stato di attuazione



Con il Comunicato del Presidente Anac n. 13 del 21 ottobre 2026, l'Autorità richiama l'attenzione delle amministrazioni e degli enti interessati sulla necessità di monitorare lo stato di attuazione della Strategia nazionale per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica in Italia, introdotta per la prima volta con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025.

Per il triennio 2026-2028, la Strategia si articola in sei linee strategiche, 12 obiettivi e 31 azioni concrete, corredati da tempi di realizzazione, risultati attesi, indicatori e target annuali. Una struttura che consente di delineare in modo organico e schematico gli indirizzi verso cui devono orientarsi le politiche e le misure di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità pubblica nel sistema Italia.

Amministrazioni ed enti sono pertanto chiamati a verificare l'avanzamento delle azioni di propria competenza e il raggiungimento dei target previsti per il 2026, assicurando il completamento delle attività necessarie entro il 31 dicembre. Nell'ambito delle attività di aggiornamento del PNA, Anac procederà inoltre a rilevare lo stato di avanzamento della Strategia attraverso un apposito questionario, che sarà sottoposto a un campione di amministrazioni ed enti selezionato per il 2026.

Generazione degli avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da settembre a ottobre 2026

(Dal portale ANAC) Le stazioni appaltanti che, nel periodo compreso tra settembre e ottobre 2026, hanno avviato procedure di affidamento attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) sono tenute al pagamento del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Gli avvisi di pagamento pagoPA, predisposti per consentire il versamento del contributo, sono disponibili sul Portale dei pagamenti di ANAC. Il dettaglio delle procedure di gara a cui si riferiscono gli avvisi può essere consultato attraverso il servizio Gestione Contributi Gara (GCG). A ulteriore conferma dell'avvenuta generazione degli avvisi, l'Autorità invierà apposite comunicazioni e-mail al Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e ai contribuenti delle stazioni appaltanti.
ANAC ricorda inoltre che resta fermo l'obbligo di versamento dei contributi relativi ad annualità o mensilità precedenti, qualora non ancora assolto. Per le gare pubblicate attraverso il sistema SIMOG, i cui contributi sono conteggiati nei pertinenti MAV, è ancora disponibile il precedente servizio Riscossione, attraverso il quale è possibile regolarizzare i relativi pagamenti.



Il rinnovo contrattuale non attribuisce alla stazione appaltante un potere di libera rinegoziazione

Le eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate sotto il profilo dell'ammissibilità. Con una delibera relativa a un appalto di servizi ristorativi comunali, Anac ribadisce inoltre che il rinnovo del CCNL non costituisce una circostanza imprevedibile.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo, quando prevista nei documenti di gara, non attribuisce alla stazione appaltante un potere di libera rinegoziazione delle condizioni stabilite nel contratto originario. Spetta, in particolare, all'amministrazione verificare preventivamente, attraverso un'adeguata istruttoria, l'ammissibilità di eventuali variazioni. Il rinnovo, infatti, non può costituire di per sé un titolo per introdurre prestazioni inferiori agli standard minimi fissati dal capitolato o ridurre gli impegni migliorativi assunti dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica e considerati ai fini dell'attribuzione del punteggio.

È quanto stabilito dalla delibera Anac n. 435 del 28 ottobre 2026, approvata dal Consiglio dell'Autorità al termine di un'attività di vigilanza avviata a seguito di una segnalazione. L'istruttoria ha riguardato un contratto per il servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi affidato da un Comune lombardo, a seguito di una procedura aperta telematica indetta all'inizio del 2022, che prevedeva un'opzione di rinnovo «alle medesime condizioni».

Nel caso esaminato, tuttavia, il rinnovo è stato disposto introducendo modifiche alle prestazioni previste dal capitolato e dall'offerta tecnica, oltre che alle condizioni economiche e organizzative del servizio. La delibera evidenzia, pertanto, criticità nell'istruttoria e nelle motivazioni a sostegno dell'esercizio dell'opzione con modifica delle prestazioni.
In particolare, secondo Anac, la documentazione acquisita non dimostra che sia stata effettuata una verifica completa dell'ammissibilità delle variazioni rispetto alle previsioni della documentazione di gara e ai presupposti stabiliti dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis.
Tra le motivazioni addotte per giustificare le modifiche introdotte in sede di rinnovo – che costituiva comunque una facoltà della stazione appaltante e non un obbligo – figurava anche il sopravvenuto rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, che aveva determinato un incremento del costo del personale.

Sul punto, Anac, richiamando la giurisprudenza e i precedenti pareri in materia, chiarisce che il periodico rinnovo del CCNL applicabile all'appalto, anche quando intervenga durante l'esecuzione del contratto, rappresenta un evento ordinariamente prevedibile. L'operatore economico deve quindi tenerne conto già in fase di formulazione dell'offerta.

I conseguenti aumenti del costo del personale non costituiscono, di per sé, circostanze impreviste e imprevedibili tali da giustificare modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016. Resta ferma la possibilità di valutare eventuali richieste di revisione dei prezzi sulla base della disciplina e delle clausole contrattuali applicabili.

Procedure negoziate, il possesso della qualificazione SOA non è un requisito per l'invito

La selezione degli operatori economici da invitare a una procedura negoziata e la successiva verifica dei requisiti necessari per partecipare alla gara costituiscono due fasi distinte, con funzioni e presupposti differenti. La mancanza, in capo all'impresa, della qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori non comporta, di per sé, l'impossibilità di essere invitata alla procedura, né preclude il ricorso all'avvalimento per integrare i requisiti necessari in sede di presentazione dell'offerta.
È questo il principio ribadito dal TAR Sicilia, Catania, Sezione II, con la sentenza 12 novembre 2026, n. 2985, che ha accolto il ricorso presentato da un'impresa esclusa da una procedura negoziata per l'affidamento di lavori, in quanto in possesso in proprio della sola classifica I della categoria SOA OG8, anziché della classifica II richiesta.

Il Collegio ha richiamato l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e l'allegato II.1, che disciplinano la selezione degli operatori economici da consultare, prevedendo il ricorso a criteri oggettivi, predeterminati e coerenti con l'oggetto dell'affidamento. Tali disposizioni, tuttavia, non impongono che ciascun operatore invitato possieda già autonomamente la classifica SOA richiesta per la partecipazione. La fase di individuazione degli invitati, infatti, precede quella di verifica dei requisiti di ammissione e risponde a una finalità distinta.

A sostegno di questa interpretazione, il TAR richiama anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 17 gennaio 2025, n. 367, nonché un precedente del TAR Puglia, Lecce, Sezione I, 22 ottobre 2021, n. 1529, che aveva riconosciuto la possibilità di dimostrare attraverso l'avvalimento il possesso della classifica richiesta dalla lettera di invito.
Nel caso esaminato, la documentazione di gara non prevedeva espressamente che gli inviti fossero riservati alle imprese già in possesso, in proprio, della classifica II. La lettera di invito richiedeva il possesso e la dichiarazione del requisito al momento della presentazione dell'offerta, ma contemplava anche la possibilità di ricorrere all'avvalimento, consentendo quindi all'impresa invitata di integrare la propria capacità attraverso le risorse di un'impresa ausiliaria.

Non è stato ritenuto sufficiente, inoltre, il richiamo al principio della par condicio: per configurare una violazione della parità di trattamento sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza di un criterio di selezione preventivamente stabilito dalla stazione appaltante e successivamente disatteso.
La mancata consultazione di altri operatori in possesso della classifica I, da sola, non dimostrava la violazione di un criterio di selezione predeterminato.
Il Comune aveva motivato l'esclusione richiamando l'erroneità dell'invito e il mancato possesso in proprio della classifica II, anticipando così alla fase di selezione degli operatori una condizione che la disciplina di gara riferiva invece alla presentazione dell'offerta.

Né assumeva rilievo, ai fini della legittimità dell'esclusione, la circostanza che il contratto di avvalimento fosse stato stipulato il 19 maggio 2026, successivamente alla lettera di invito del 4 maggio, poiché era stato prodotto insieme all'offerta.
Secondo il TAR, per sostenere che l'invito fosse stato trasmesso per errore sarebbe stato necessario individuare nella determina a contrarre, o in altro atto equivalente, una specifica disposizione che riservasse la consultazione alle sole imprese già dotate in proprio della classifica II. Una previsione di questo tipo, tuttavia, non risultava dagli atti esaminati.
Da qui l'accoglimento del ricorso.

